

Repertorio n. 104848 Raccolta n. 17754

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "CREACTIVES GROUP SPA"
con sede legale in Bologna
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre
(28 - 10 - 2020)

in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, negli uffici dell'unità
locale della Società "CREACTIVES GROUP SPA" essendo le ore
diciotto e minuti cinque.

Innanzitutto a me Dottor Luigi Giuffrè Notaio in Verona, con
studio in Piazza Cittadella n. 4, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Verona, è presente il Signor
GAMBERONI Paolo nato a Verona il 30 dicembre 1956,
domiciliato per la carica ove segue, il quale dichiara di
intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e come tale legale rappresentante della
Società "CREACTIVES GROUP SPA" con sede legale in Bologna
(BO), Via Alberto Calda n. 10, capitale sociale di E.
259.896 (duecentocinquantanovemilaottocentonovantasei) i.v.,
iscritta presso il Registro Imprese di Bologna con il
Cod.Fisc. e numero di iscrizione: 03853971202, REA n.
BO-551299, Società con azioni negoziate presso il mercato
ristretto MTF WIENEERE Boerse.

Detto Signore, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiede di redigere il Verbale dell'assemblea dei
soci della suddetta Società, convocata, per discutere e
deliberare, in sede straordinaria, sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi Euro 20.000.000 (ventimilioni), anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 C.C.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Trasferimento della sede sociale;
3. Aggiornamenti statutarî conseguenti alle deliberazioni assembleari;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 23) dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Signor Paolo Gamberoni il quale, constata e fa constatare, in via preliminare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno quanto segue:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 17:30, in unica convocazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 ottobre 2020 parte II n. 118 ai sensi dell'art. 14) dello Statuto Sociale, messo a disposizione sul sito

**Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Verona**

**il 2 novembre 2020
al n° 32980
Serie 1T
euro 356,00**

internet della Società (www.creactivesgroup.com) e depositato presso la sede della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;

- nel citato avviso di convocazione si dava atto che, ai sensi dell'articolo 21) del vigente Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea degli azionisti aventi diritto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di legge, in conformità alle proprie scritture contabili rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea e quindi alla data del 19 ottobre 2020, con precisazione che la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea e pertanto entro il 23 ottobre 2020.

In detto avviso si precisava che resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine purchè entro l'inizio dei lavori assembleari.

Qualora gli azionisti, come sopra legittimati, aventi diritto, intenzionati a partecipare all'assemblea, volessero esercitare il loro voto per delega, avrebbero potuto conferire delega scritta con istruzioni di voto sulle proposte (tutte o alcune) all'ordine del giorno con moduli di delega reperiti o presso la sede legale della Società e/o sul sito internet della stessa e una volta completati inviarli tramite posta elettronica all'indirizzo mail della Società info@creactivegroup.com;

- risultano intervenuti all'adunanza, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

il Signor Paolo Gamberoni nella predetta qualità di Presidente, personalmente,

nonché gli altri Consiglieri Signori Giandomenico Sica ed Adriano Garibotto, collegati in audio-video conferenza;

- sono altresì intervenuti per il Collegio Sindacale i Signori Zentilin Dottor Franco nato a Marano Lagunare (UD) il 21 settembre 1959 in qualità di Presidente, Favaro Rag. Gianfranco nato a Chions (PD) il 12 agosto 1954, Baldi Dottoressa Chiara nata a Verona il 7 marzo 1973, in qualità di Sindaci, collegati in audio-video conferenza, nominati giusta le risultanze dell'assemblea ordinaria della Società, tenutasi in data odierna e testè conclusasi a seguito delle dimissioni comunicate in data

dai precedenti componenti del Collegio Sindacale e che hanno dichiarato di accettare l'incarico;

- essendo le n. 10.920.000 (diecimilioninovecentoventimila) azioni (senza valore nominale) sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."), hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 19 ottobre 2020 per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;

- le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 23 ottobre 2020 (ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni fossero pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari);

- sono presenti, in proprio, i soci legittimati al voto, portatori di complessive n. 8.950.000.000 (ottomiliardinovecentocinquantamila) azioni ordinarie, pari all'81,96% (ottantuno virgola novantasei per cento) di tutte le azioni emesse dalla Società, e precisamente:

- Gamberoni Paolo nato a Verona il 30 dicembre 1956, portatore di n. 2.135.136 (duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni, in presenza;

- Sica Giandomenico nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, portatore di n. 1.050.000 (unmilionecinquantamila) azioni;

- Garibotto Adriano nato a in Cile il 9 febbraio 1957, portatore di n. 2.135.136 (duemilionicentotrentacinquemilacentotrentasei) azioni;

- Bellomi Francesco nato a Verona il 1° aprile 1975, portatore di n. 1.409.190 (unmilionequattrocentonovemilacentonovanta) azioni;

- Luzi Crivellini Stefano nato a Verona l'11 settembre 1960, portatore di n. 256.206 (duecentocinquantaseimiladuecentosei) azioni;

- "Add Value S.p.A." con sede legale in Verona, Via Morgagni n. 22, C.F., P.Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese: 02905630238, REA n. VR-293836, rappresentata dal Signor Corrado Creston debitamente autorizzato, portatrice di n. 1.964.332 (unmilionenovecentosessantaquattromilatrecentotrentadue)

azioni;

collegati in audio-video conferenza;

- è stata accertata da esso presidente la legittimazione all'intervento degli intervenuti ed al voto;

- sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;

- infine, l'art. 18) dello Statuto Sociale dispone che l'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Dopo aver adeguatamente, come sopra, informato gli intervenuti, il Presidente - verificata l'assenza di opposizioni in merito a quanto precede - ha dato lettura dell'ordine del giorno di cui sopra ed è quindi passato alla trattazione dei diversi argomenti, secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno.

In relazione al Primo argomento della Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, già depositata a norma di regolamento presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prendere visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime di tutti gli intervenuti, in proprio e per delega, ha omesso quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prenderne visione con anticipo rispetto all'assemblea, e rinviato pertanto ai contenuti sull'argomento della citata relazione, qui di seguito comunque espressamente riportati nel loro tenore letterale, a migliore illustrazione e motivazione dell'operazione proposta.

Oggetto della delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ. ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà:

a. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione;

b. di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale

facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod. civ. e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

1) ai sensi degli artt. 2443 e 2349 cod. civ.:

a). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie: a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'art. 2441 cod. civ.;

(ii). abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;

(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);

(iv). aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;

(v). chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.:

(i). emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili:

a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

(ii). abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;

(iii). aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);

(iv). chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati warrant o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al Codice Civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue:

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, in primis, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di

opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) dell'art. 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che:

(i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.a. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Creactives Group S.p.a.;

(iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere

realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, sono valide, mutatis mutandis, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter cod. civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettivo esercizio del diritto di conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali warrant o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali warrant o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ex art. 2420-ter cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli Azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione della possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni convertibili, entrambi eventualmente anche cum warrant (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere warrant o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. o alle stesse obbligazioni convertibili oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di

crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili nonché del rapporto di esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima

situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di warrant o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei warrant o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei warrant o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 dell'art. 2441 cod. civ., o a titolo gratuito ex art. 2349 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del codice civile, ove applicabile.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Creactives Group S.p.a. predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della

Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Modifica dello Statuto Sociale

Il Presidente aggiunge che, per effetto dell'approvazione della delega, sarà necessario integrare l'articolo 5) (capitale e azioni) del vigente Statuto Sociale con l'aggiunta di apposito nuovo paragrafo del seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni

convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di Euro.20.000.000.=.

(ventimilioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri

strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group S.p.a., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.a. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo".

* * *

Il Presidente conclude, con riferimento al disposto dell'articolo 2438 C.C. che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato ed esistente per cui non esistono ragioni legali impeditive alla esecuzione dell'aumento.

Quindi il Presidente da inizio alla discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi il Presidente ha dichiarato definitivamente chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Creactives Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale

(anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2 che segue;

2. conseguentemente, di integrare l'art. 5 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni

di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di

conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group S.p.a., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di

opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactives Group S.p.a. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro.20.000.000.=. (ventimilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare

dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo”;

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

4. di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale.”

Il Presidente conferma che i soci partecipanti alla votazione sono invariati rispetto alla precedente rilevazione.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione effettuata con voto manifestato a seguito di domanda il Presidente constata e proclama che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli:

sei soci e precisamente Sica Giandomenico, Gamberoni Paolo, Garibotto Adriano, Bellomi Francesco, Luzi Crivellini Stefano, Add Value S.p.A., portatori di complessivi n. 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquantamila) azioni rappresentanti l' 81,96% (ottantuno virgola novantasei per cento) del capitale

voti contrari: 0 (zero);

astenuti: 0 (zero);

pertanto dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura viene approvata essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di Statuto.

In relazione al secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente fa presente che gli azionisti sono stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al trasferimento della sede legale della Società in Comune di Verona, fissando l'indirizzo della stessa in Piazzale Luigi Cadorna n. 6,

cap. 37126.

Il Presidente illustra quindi le motivazioni della proposta di modifica dell'art. 2 (Sede) dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione, reputa più consono per una ordinata gestione aziendale e per accentrare i controlli dell'intero gruppo di trasferire la sede legale della Società da Bologna a Verona, all'indirizzo di Piazzale Luigi Cadorna n.6, c.a.p. 37126, Verona.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

L'Assemblea dei soci udito l'esposto del Presidente, dopo ampia ed esaustiva discussione,

DELIBERA

di trasferire la sede legale della Società in Comune di Verona con conseguente modifica dell'articolo 2 del vigente Statuto Sociale come segue:

"La società ha sede legale in Verona all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi."

L'assemblea delibera di fissare l'indirizzo della sede legale in Verona, c.a.p.37126, in Piazzale Luigi Cadorna n.6.

Il Presidente conferma che i soci partecipanti alla votazione sono invariati rispetto alla precedente rilevazione.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione effettuata con voto manifestato a seguito di domanda il Presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli:

sei soci presenti e precisamente Sica Giandomenico, Gamberoni Paolo, Garibotto Adriano, Bellomi Francesco, Luzi Crivellini Stefano, Add Value S.p.A., portatori di complessivi n. 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquantamila) azioni rappresentanti l' 88,96% (ottantotto virgola novantasei per cento) del capitale

voti contrari: 0 (zero);

astenuti: 0 (zero);

pertanto dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura viene approvata essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di Statuto.

In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente fa presente che gli azionisti sono stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alle modifiche statutarie a seguito di quanto deliberato ai due precedenti punti all'ordine del giorno.

In considerazione delle variazioni intervenute nello Statuto Sociale, agli articoli n.2 "Sede Sociale" ed Articolo 5 "

Capitale Sociale", viene proposta ai soci la formulazione definitiva a seguito delle intervenute deliberazioni.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

L'Assemblea dei soci udito l'esposto del Presidente, dopo ampia ed esaustiva discussione,

DELIBERA

di approvare la nuova formulazione dello Statuto sociale e più precisamente l'integrazione dell'articolo 5) dello Statuto Sociale e la modificazione dell'articolo 2) dello Statuto Sociale quali risultano dal nuovo testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" firmato dai comparenti e da me notaio, aggiornato con le modifiche sopra deliberate, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

Il Presidente conferma che i soci partecipanti alla votazione sono invariati rispetto alla precedente rilevazione.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto.

All'esito della votazione effettuata con voto manifestato a seguito di domanda il Presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli:

sei soci presenti e precisamente Sica Giandomenico, Gamberoni Paolo, Garibotto Adriano, Bellomi Francesco, Luzi Crivellini Stefano, Add Value S.p.A., portatori di complessivi n. 8.950.000 (ottomilioninovecentocinquantamila) azioni rappresentanti l' 81,96% (ottantuno virgola novantasei per cento) del capitale

voti contrari: 0 (zero);

astenuti: 0 (zero);

pertanto dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura viene approvata essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza di legge e di Statuto.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, che dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, ho quindi letto al comparente il quale, a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive come appresso e nel margine degli altri fogli.

Consta di sei fogli ed occupa ventitre pagine e fin qui della presente.

F.TO: Paolo Gamberoni

F.TO: Luigi Giuffrè Notaio (L.S.)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.